

# **Concessione a Radio Sunshine Gold**

## **(Concessione Radio Sunshine Gold)**

del 17 maggio 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla radiotelevisione,  
in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>2</sup> sulla radiotelevisione,  
*accorda* a Radio Sunshine SA, Erlenstrasse 2, Casella postale, 6343 Rotkreuz, la  
seguente concessione:

### **Sezione 1: In generale**

#### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> Radio Sunshine SA è autorizzata a emettere il programma musicale Radio Sunshine Gold a livello della regione linguistica.

<sup>2</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'ampiezza, il contenuto e la natura dell'emissione, l'organizzazione e il finanziamento.

#### **Art. 2**            Scopi

Nell'ambito del suo mandato, Radio Sunshine Gold deve contribuire a:

- a. intrattenere gli ascoltatori;
- b. fornire al pubblico un'informazione diversificata e oggettiva sulle novità d'importanza sovrarregionale;
- c. promuovere la creazione culturale svizzera.

### **Sezione 2: Programma**

#### **Art. 3**            Tenore

<sup>1</sup> Radio Sunshine Gold è un programma in massima parte non presentato, che comprende musica di intrattenimento e notiziari orari, vertenti su avvenimenti importanti a livello della regione linguistica, nazionale o internazionale.

<sup>1</sup> RS 784.40

<sup>2</sup> RS 784.401

**Art. 4** Produzioni

<sup>1</sup> I notiziari sono prodotti in proprio dalla redazione di Radio Sunshine Gold.

<sup>2</sup> Nel programma è tenuto adeguatamente conto della musica svizzera.

**Art. 5** Ripresa

La ripresa di parti complete di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

**Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio**

**Art. 6** Diffusione tecnica

<sup>1</sup> Il programma è diffuso via cavo. Poiché Radio Sunshine Gold non ha alcun diritto di essere diffusa via cavo, sono salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti di cavi.

<sup>2</sup> Il Dipartimento approva i particolari in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

<sup>3</sup> La presente concessione non dà alcun diritto a un'ulteriore diffusione digitale mediante la DAB (Digital Audio Broadcasting).

**Art. 7** Obbligo d'esercizio

<sup>1</sup> La concessione decade se l'esercizio non è iniziato entro un anno a decorrere dal conferimento della concessione.

<sup>2</sup> L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. Se non è ripreso entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

**Sezione 4: Sorveglianza**

**Art. 8** Tassa di concessione

<sup>1</sup> Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Radio Sunshine SA comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

<sup>2</sup> Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

<sup>3</sup> Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

**Art. 9** Rapporto annuo e conti

<sup>1</sup> Radio Sunshine SA presenta all'UFKOM, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto di gestione; questo comprende i conti e il rapporto annui. Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le prescrizioni degli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Il rapporto annuo deve informare su:

- a. l'attività di Sunshine Gold e dei suoi organi;
- b. l'attività dell'organo di mediazione;
- c. la struttura del programma, la durata globale d'emissione e la parte riservata alla musica svizzera;
- d. i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;
- e. le partecipazioni ad altre imprese svizzere ed estere nel settore radiofonico e la cooperazione con dette imprese.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 10** Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Radio Sunshine SA alcun diritto d'indennizzo.

**Art. 11** Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° luglio 2000 ed è valida sino al 30 giugno 2010. Non vi è diritto al suo rinnovo.

17 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2132

<sup>3</sup> RS 220